N. 80-1/2026 R. PR. UNIT.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella procedura iscritta al n. 80-1/2026 Proc. Un. avente ad oggetto "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)*" ad istanza di Caruso Francesca Loredana, nata a Catania il 06.08.1967 (C.F.: CRSFNC67M46C351E), residente a Pedara (CT), Via Caronda n. 5/7, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gambera Rocco Simone:

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. n.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

esaminata la relazione redatta dall'OCC UNES – Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S. Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore avv.ssa Cannatella Maria Giovanna, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

premesso che, una volta resi i chiarimenti e operate le integrazioni richiesti con provvedimento datato 22.04.2026, con decreto dell'11.05.2026, depositato il giorno seguente, è stata aperta la procedura volta alla omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, proposto da Caruso Francesca Loredana, con pronuncia, su istanza della ricorrente, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della medesima, nonché delle ulteriori misure protettive di cui all'art. 70, 4° com., CCCII relativamente alla sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 412/2020 R.G.Es., pendente innanzi a questo Tribunale;

che con relazione del 16.07.2026 il gestore ha riferito di aver provveduto nelle date del 23.06.2026 e, rispettivamente, del 14.07.2026 alle comunicazioni ai creditori ex art. 70 CCII, come da documentazione versata in atti, e che nel termine di venti giorni erano pervenute osservazioni da parte del creditore Red Sea SPV s.r.l.;
che il creditore fondiario ha evidenziato non solo l'illegittima degradazione in chirografo della gran parte del credito dallo stesso vantato e la durata eccessivamente lunga del pagamento dei crediti privilegiati, ma anche la mancanza della qualità di consumatrice in capo alla Sig.ra Caruso;
che, in effetti, la debitoria risultando composta anche da obbligazioni erariali per IVA, IRAP e ritenute alla fonte, in qualità di sostituto di imposta, inerente all'esercizio ormai cessato dell'attività di impresa, ha invitato gli organi della procedura a valutare la compatibilità del piano di ristrutturazione del consumatore con la natura dei suddetti debiti, i quali appaiono estranei allo status di consumatore delineato dall'art. 2, 1° com., lett. e) D.Lgs. n. 14 del 2019;
considerato che l'art. 2 cit., così come di recente modificato, definisce il consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore";

che, pertanto, la modifica della nozione di consumatore, attuata con il correttivo-ter, ha ridefinito il perimetro soggettivo di accesso allo strumento ex art. 67 CCII, avendo il legislatore adesso precisato la nozione di consumatore con il chiarire l'estraneità rispetto ad essa di situazioni in cui siano stati contratti debiti nell'esercizio di attività professionale o di impresa;

che, peraltro, anche il testo precedente alla modifica del 2024 era stato oggetto di autorevole interpretazione da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione, il quale, in sede di declaratoria di inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato sul punto, aveva sostenuto che la predetta disposizione, anche nel testo anteriore all'intervento del cd. correttivo-bis, era suscettibile di interpretazione in senso conforme a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle previgenti disposizioni della L. n. 3 del 2012;

che, in particolare, si è ritenuto applicabile, anche dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi, il principio di diritto per il quale la nozione di consumatore abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o di imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa, cioè, non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle

predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore, che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria;

che con il medesimo provvedimento è stato escluso che tale impostazione determini una irragionevole penalizzazione del debitore, che abbia svolto attività imprenditoriale e che, tuttavia, non possa accedere al concordato minore per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, giacché negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice della Crisi diviene un vero e proprio diritto ex art. 282 CCII con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria;

ritenuto, dunque, che, alla luce dell'attuale tenore letterale dell'art. 2, 1° com., lett. e) CCII e dell'autorevole interpretazione sopramenzionata anche in relazione al testo previgente alle modifiche intervenute con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, possa concludersi nel senso che, nel caso di specie, la ricorrente non rivesta la qualifica di consumatore necessaria per l'accesso allo strumento di regolazione prescelto;

che ad una diversa conclusione non può pervenirsi per il solo fatto che, dietro apposito rilievo, ad un mese di distanza dal deposito dell'odierno ricorso la Caruso abbia provveduto al pagamento diretto dei Diritti Camerali 2013 e alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ("Rottamazione-Quinquies"), non avendosi, tra l'altro, certezza che la prima rata con scadenza 1° agosto 2026 sia stata versata e che il piano rateale, nella massima estensione prevista dalla legge, verrà regolarmente e puntualmente adempiuto;

rilevato, inoltre, che, sebbene da ultimo questo Tribunale, in adesione alla giurisprudenza maggioritaria di merito, abbia adottato un orientamento caratterizzato da un'interpretazione elastica della disciplina, alla luce del favore per l'esdebitazione che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea, ciò non toglie che sia indispensabile l'analisi del comportamento (anche processuale) del debitore ai fini della valutazione della gravità della colpa nella causazione del sovraindebitamento;

rilevato che, nella specie, nella relazione redatta dal gestore della crisi dell'OCC UNES, nella persona del gestore avv.ssa Cannatella Maria Giovanna, si legge dell'esistenza di alcune circostanze riferite in maniera estremamente generica, presumibilmente frutto di una istruttoria non sufficientemente approfondita;

che, difatti, non si comprende chi sia il padre naturare del giovane [redacted] e se e in che misura costui abbia contribuito al suo sostentamento, nonché quali azioni giudiziarie negli anni la ricorrente abbia eventualmente esercitato per costringere l'ex marito, [redacted], a partecipare al mantenimento dei tre figli nati dalla loro unione; risulta contraddittoria l'affermazione secondo cui lo stato di sovraindebitamento sarebbe sostanzialmente dipeso dal fallimentare progetto imprenditoriale, avviato dall'istante nel 2011 e conclusosi appena tre anni dopo, in conseguenza della crescente concorrenza del mercato cinese, della contrazione irreversibile dei consumi e del decesso improvviso del soggetto venditore, per cui alla chiusura definitiva dell'impresa individuale sarebbero seguiti l'impossibilità di trovare una stabile occupazione, la sottoposizione a esecuzione forzata immobiliare da parte dell'istituto di credito, che aveva accordato un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione, e la riduzione drastica delle risorse finanziarie a disposizione della donna per via dell'emergenza pandemica;

che, invero, i debiti maggiori paiono essere stati assunti in precedenza, tra il 2003 e il 2007, quando l'interessata, lavoratrice dipendente presso Donna più s.r.l. e presso la società cooperativa Forza Lavoro, percepiva un reddito netto mensile tra gli €. 614,17 del 2004 e gli €. € 1.379,17 del 2007; in quel torno temporale la ricorrente contrae un prestito finalizzato con Santander Consumer per l'acquisto dell'autovettura tg. CV391RH; rilascia una fideiussione in favore di Consumer a garanzia del finanziamento di €. 26.700,00, richiesto dal figlio [redacted] per l'acquisto di una Seat Leon; stipula con la Banca Popolare di Novara un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per €. 113.000,00, cointestato con il figlio [redacted], per l'acquisto della prima casa; sottoscrive altro finanziamento, stavolta con Findomestic Banca S.p.A., per lavori di ristrutturazione in economia dell'immobile in Pedara alla Via Caronda n. 5; posizioni solo in parte chiuse nel 2024 a saldo e stralcio;

che, come se non bastasse, incongruamente il gestore, al fine di quantificare le risorse effettivamente destinabili al soddisfacimento dei creditori, ha proceduto alla determinazione del fabbisogno di un nucleo familiare composto da quattro, anziché da due persone, non rientrando [redacted] nello stato di famiglia della Caruso e avendo raggiunto l'altro figlio maggiorenne, [redacted] l'indipendenza economica nel 2025, così come si evince dall'allegata dichiarazione dei redditi, mentre già da tempo [redacted] era andato a vivere per conto proprio;

che, per vero, dalla lettura degli atti e dei documenti di causa emerge come i due figli maggiori della signora Caruso Francesca ancor prima del 2012 fossero economicamente indipendenti, e come [redacted], che conviveva con la madre, abbia sempre provveduto alla copertura dei costi vivi di gestione della casa familiare;

che, ancora, come può evincersi dalla stessa relazione del gestore (e, in particolare, dal paragrafo relativo alla valutazione del merito creditizio), la rata di mutuo, pari ad € 627,86, appariva già considerevole a fronte dello stipendio percepito dalla Caruso nell'anno di contrazione del finanziamento (2007); la stessa, infatti, assorbiva quasi la metà della retribuzione;

che, addirittura, l'esposizione debitoria verso l'Erario e verso gli enti locali mostra una tendenza costante della ricorrente a non corrispondere quanto dovuto;

ritenuto – in termini generali e conformemente ai precedenti di questo Tribunale (cfr. decreto di rigetto Proc. Unit. n. 7/2024, est. Cordio) – che il mancato assolvimento degli obblighi fiscali o contributivi costituisce sempre un disvalore posto che l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva ed in base a criteri di progressività è costituzionalmente sancito (art. 53 Cost.) ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza (art. 2 e 3 Cost.) posto che – come affermato dalla Corte Costituzionale - l'universalità dell'imposizione, desumibile dall'espressione testuale "tutti", deve essere intesa nel senso di obbligo generale, quale "*dovere inserito nei rapporti politici in relazione all'appartenenza del soggetto alla collettività organizzata", ed il raccordo di tale obbligo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, costituisce "svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico- sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale*" (così Corte Cost., ordinanza n. 341/2000);

rilevato che, come detto, spetta alla debitrice fornire una rigorosa prova delle cause che hanno ingenerato l'attuale situazione debitoria; il ricorso al credito, anche per la estinzione di precedenti debiti, peraltro contratti in periodi ravvicinati e spesso per ragioni non documentate, porta a concludere per una tendenza della ricorrente a contrarre prestiti senza alcuna ragionevole previsione di poterli adempiere;

rilevato che l'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati. Il legislatore stesso, del resto, inserendo l'assenza di colpa grave fra i presupposti di ammissibilità della proposta, ha effettuato una valutazione di rilevanza di detta situazione soggettiva; del resto anche la giurisprudenza di merito, ivi compresa quella di questo Tribunale (ma cfr., altresì, Tribunale di Tribunale di Bari, con decreto di rigetto dell'11 giugno 2021; Tribunale di Perugia, decreto di rigetto del 16 novembre 2021; Tribunale di Palermo, decreto di rigetto n. 8/2021), ha affermato che "*Si deve pertanto escludere che la valutazione del merito creditizio cui è tenuto l'ente finanziatore possa avere influenza sulla negligenza del debitore che si è sovraindebitato al di sopra delle proprie possibilità, soprattutto quando,*

come nel caso in esame, l'assunzione di obbligazioni oltre le proprie capacità restitutorie sia di immediata percezione sulla base di un mero raffronto tra l'entità dei propri redditi e l'entità delle obbligazioni restitutorie assunte";

che, da ultimo, al cospetto di un reddito medio mensile della Sig.ra Caruso Francesca di €. 1.300,00 e a fronte dell'impegno, liberamente assunto da [redacted], di pagare per tutta la durata del piano un contributo volontario mensile di €. 250,00 e, rispettivamente, di €. 525,00, al netto del sostegno già fornito per le spese quotidiane, cui si aggiunge quello del fratello della sovraindebitata, [redacted], di versare a favore della procedura per dieci anni €. 525,00 al mese, sempre al netto del sostegno già fornito per le esigenze quotidiane, non si giustificano esborsi personali per complessivi €. 2.000,00, così come non può rivestire alcuna parvenza di serietà la proposta di corrispondere nell'arco temporale di 108 mesi l'importo di € 54.047,77, con una rata mensile media di nemmeno €. 400,00, per uno stralcio, su un debito totale di € 178.947,50, pari a € 130.805,48;

che nella versione definitiva, a seguito della riduzione della massa passiva ad €.168.156,57 a cagione dell'espunzione delle voci tributarie di origine imprenditoriale per l'adesione della debitrice in data 24.04.2026 alla Definizione Agevolata ex L. 199/2025 (Rottamazione-quinquies) e del pagamento diretto dei Diritti Camerali 2013, è stato prospettato un piano di ristrutturazione della durata di dieci anni, con rate costanti a cadenza mensile di € 413,40; il tutto, però, senza che venisse fornita alcuna spiegazione in ordine agli introiti utilizzati per portare a compimento siffatta operazione, la quale ha, altresì, implicato la segregazione di una quota di poste debitorie di natura personale e il soddisfacimento immediato di un creditore concorsuale;

P. Q. M.

NON OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI), ad istanza di Caruso Francesca Loredana, nata a Catania il 06.08.1967 (C.F.: CRSFNC67M46C351E), residente a Pedara (CT), Via Caronda n. 5/7;

dichiara l'inefficacia delle misure protettive, accordate con decreto dell'11.05.2026 e confermate con decreto del 22.06.2026,

revoca il suddetto provvedimento, con il quale era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva R.G.E 410/2020, promossa dalla Red Sea SPV s.r.l., pendente davanti a questo Tribunale;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore, a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70, comma 8, come da recente riformato: "*La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni*

successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51."), oscurando integralmente i dati sensibili, al fine di garantire il diritto alla privacy della ricorrente.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 05/10/2026

Il Giudice

Nelly Gaia Mangiameli